

(N. 1332)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SALOMONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1956

Proroga di talune disposizioni della legge 12 maggio 1950, n. 230.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 12 maggio 1950, n. 230, sulla colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini, prevedeva la sua attuazione nel termine di sei anni.

Veniva quindi fissato uguale termine nelle disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 25.

Senonchè, data la maggiore ampiezza della applicazione della legge, il tempo previsto si è dimostrato inadeguato.

Invero, non solo il territorio delimitato nell'articolo 1, per effetto della successiva legge 21 ottobre 1950, n. 841, con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 68, veniva esteso, nella stessa Calabria; ma, nell'ambito delle zone contemplate dalla legge 12 maggio 1950, n. 230, i provvedimenti disposti operavano in misura notevolmente superiore a quella supposta.

Infatti, mentre nella relazione ministeriale al disegno di legge si considerava la espropriazione di soli 40 mila ettari da assegnare a 10 mila contadini, in effetti furono espropriati terreni per circa 75 mila ettari, ai quali debbono aggiungersi ettari 10.615 acquistati per

soddisfare le legittime richieste dei contadini aspiranti a godere delle provvidenze proposte dal Governo e votate dal Parlamento; le famiglie di lavoratori della terra che ne hanno beneficiato sono finora 19.148.

Veniva inoltre programmato un imponente complesso di opere sussidiarie da compiersi ulteriormente dall'Ente di riforma, l'Opera valorizzazione della Sila. Il che richiede un congruo periodo di tempo per l'espletamento.

Gli stanziamenti dovettero essere conseguentemente aumentati con prelevamenti già effettuati o da farsi sul fondo dei 280 miliardi stabilito all'articolo 24 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e riferentesi al decennio 1950-1960, e che dovranno essere ulteriormente integrati.

Da tali premesse deriva evidente la necessità di prorogare tutte le disposizioni della legge 12 maggio 1950, n. 230, connesse col periodo di tempo, 6 anni, preso già come base dal legislatore, fino al 31 dicembre 1960, termine corrispondente a quello previsto dall'articolo 24 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e uguale a quello di tutti gli altri enti di riforma.

DISEGNO DI LEGGE

—

*Articolo unico.*

Le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 25 della legge 12 maggio 1950, n. 230, hanno vigore per tutto il decennio previsto dall'articolo 24 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.